

REGOLAMENTO (CE) N. 2790/94 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 1994****recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 2 e l'articolo 8, terzo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli; che, alla luce dell'esperienza, sembra auspicabile apportare gli adattamenti necessari e procedere, a fini di chiarezza ed efficienza amministrativa, ad una rielaborazione della normativa in oggetto;

considerando che le misure destinate ad ovviare, per l'approvvigionamento in taluni prodotti agricoli, alle conseguenze della posizione geografica delle isole Canarie consistono in esoneri dai dazi doganali all'importazione e nella concessione di un aiuto per la spedizione di prodotti agricoli provenienti dalla Comunità;

considerando che taluni prodotti agricoli che beneficiano dell'esonero dai dazi d'importazione sono già soggetti al rilascio di un titolo d'importazione; che, per snellire le procedure amministrative, è opportuno utilizzare il titolo d'importazione come supporto del sistema di esonero dai dazi d'importazione;

considerando che, per altri prodotti agricoli non soggetti all'obbligo di presentazione di un titolo d'importazione, è necessario istituire un documento a sostegno del sistema di esonero dai dazi d'importazione; che a questo fine può essere utilizzato il formulario del certificato d'importazione, di seguito denominato « certificato di esonero »;

considerando che il regime di aiuto concesso a favore dei prodotti comunitari può essere gestito sulla base del formulario del certificato d'importazione, di seguito denominato « certificato di aiuto »;

considerando che, per la gestione del regime specifico di approvvigionamento, è necessario adottare modalità particolari di rilascio del documento summenzionato, in deroga alle normali modalità applicabili ai certificati d'importazione a norma del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2746/94 ⁽⁶⁾;

considerando che gli adattamenti apportati alla gestione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie perseguono un duplice obiettivo, consistente da un lato nello snellire e accelerare la procedura di rilascio dei certificati, abolendo tra l'altro l'obbligo generale di costituire una cauzione preventiva, nonché la procedura di pagamento dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari e, dall'altro, nel rafforzare la disciplina e il controllo delle operazioni, dotando le autorità competenti degli strumenti necessari per garantire che le finalità del regime siano rispettate, ossia che le isole Canarie siano regolarmente approvvigionate in taluni prodotti agricoli e che le conseguenze della posizione geografica dell'arcipelago siano compensate da un'effettiva ripercussione dei vantaggi concessi fino allo stadio dell'immissione sul mercato dei prodotti destinati al consumo locale;

considerando che uno degli strumenti sopracitati è costituito dalla registrazione degli operatori che esercitano un'attività economica nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento; che detta registrazione conferisce il diritto di ottenere vantaggi del regime, fatto salvo l'adempimento degli obblighi imposti dalle norme comunitarie e nazionali; che la registrazione avviene di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione del regime; che tale operazione deve essere effettuata senza discriminazione e deve essere accessibile a qualsiasi operatore stabilito nella Comunità;

considerando che le modalità di gestione del regime devono garantire che, nei limiti dei quantitativi fissati nel bilancio previsionale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, l'operatore registrato ottenga un titolo o un certificato per i prodotti e per i quantitativi che formano oggetto della transazione commerciale realizzata per conto proprio, dietro presentazione dei documenti attestanti l'oggetto dell'operazione e l'idoneità della domanda di certificato;

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 6.

considerando che, ai fini del controllo delle operazioni che beneficiano del regime, occorre tra l'altro che la durata di validità dei certificati sia adeguata alle esigenze del trasporto marittimo o aereo, che venga prescritto l'obbligo di provare entro breve termine l'avvenuta fornitura secondo il certificato e che sia vietata la cessione dei diritti e degli obblighi conferiti al titolare del documento ;

considerando che i vantaggi concessi — esonero dai dazi d'importazione e aiuto per i prodotti comunitari — devono ripercuotersi sui costi di produzione e sui prezzi sino all'utente finale o al consumatore ; che è quindi opportuno controllare tali ripercussioni ;

considerando che l'ammontare dell'obbligazione doganale è determinato secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1) ;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1601/92, i prodotti che fruiscono del regime specifico di approvvigionamento non possono essere riesportati verso paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità ; che tuttavia questo divieto non si applica alle riesportazioni o rispeditizioni tradizionali qualora i prodotti siano stati trasformati nell'arcipelago ; che occorre prevedere le modalità particolari di applicazione di questa deroga e le modalità di controllo del suo esercizio ;

considerando che, ai fini dell'applicazione di detta deroga, è d'uopo stabilire i quantitativi di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali a partire dalle isole Canarie, facendo riferimento alla media delle esportazioni e delle spedizioni realizzate nel corso degli anni 1989, 1990 e 1991 (precedentemente all'entrata in vigore del regime Poseican), quale determinata dalle autorità spagnole ;

considerando che la valutazione dell'applicazione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1601/92 e gli adattamenti apportati dal presente regolamento giustificano un rafforzamento delle disposizioni relative ai controlli e la definizione delle sanzioni amministrative atte a garantire il regolare funzionamento dei dispositivi previsti ;

considerando che è opportuno disporre, nell'ambito delle procedure di compartecipazione in vigore per le regioni ultraperiferiche, che le autorità competenti stabiliscano le modalità amministrative necessarie per la gestione e la sorveglianza del regime ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Importazione dai paesi terzi

CAPO I

Importazione di prodotti soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione

Articolo 1

1. L'esonero dei dazi d'importazione previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 1601/92 è concesso su presentazione del certificato d'importazione recante le diciture speciali indicate al paragrafo 3.

2. Il certificato d'importazione viene rilasciato, su domanda degli interessati e nei limiti del bilancio, dalle autorità competenti designate dalla Spagna.

Detto certificato è compilato secondo il formulario di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. La domanda di certificato e il certificato stesso recano :

a) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti :

— « prodotto destinato alle industrie di trasformazione o confezionamento », secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),

— « prodotto destinato al consumo diretto », secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),

— « bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1601/92 » ;

b) nella casella 24, le diciture « esonero dai dazi d'importazione » e « certificato da utilizzare nelle isole Canarie » ;

c) nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

4. Ai fini dell'applicazione del regime, i dazi d'importazione vengono riscossi per i quantitativi che risultano in eccedenza rispetto a quelli specificati nel certificato d'importazione. La tolleranza del 5 % prevista dal regolamento (CEE) n. 3719/88 è ammessa condizionatamente al pagamento dei pertinenti dazi d'importazione.

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

CAPO II

Importazione di prodotti non soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione

Articolo 2

1. Per i prodotti non soggetti alla presentazione di un titolo d'importazione, l'esonero dai dazi d'importazione previsto al titolo I del regolamento (CEE) n. 1601/92 è concesso su presentazione del « certificato di esonero ».

2. Il certificato di esonero è compilato sul formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Fermo il disposto del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, l'articolo 10, gli articoli da 13 a 16, gli articoli 19, 20 e 21, gli articoli da 24 a 31, l'articolo 33, paragrafi 1 e 3 e gli articoli da 34 a 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. La dicitura « certificato di esonero » deve apparire, stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.

4. Il certificato di esonero viene rilasciato, su domanda degli interessati e nei limiti del bilancio, dalle autorità competenti designate dalla Spagna.

5. La domanda di certificato di esonero e il certificato stesso recano quanto segue :

a) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti :

- « prodotto destinato alle industrie di trasformazione o condizionamento », in osservanza dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),
- « prodotto destinato al consumo diretto », in osservanza dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d);

b) nella casella 24, le diciture « esonero dai dazi d'importazione » e « certificato da utilizzare nelle isole Canarie »;

c) nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

TITOLO II

Approvvigionamento comunitario

Articolo 3

1. L'aiuto viene pagato dietro presentazione di un « certificato di aiuto » utilizzato integralmente.

La presentazione del certificato funge da domanda di aiuto.

Le autorità competenti procedono al pagamento dell'aiuto entro cinquanta giorni dalla data di presentazione del certificato utilizzato, tranne nei seguenti casi :

a) forza maggiore,

oppure

b) avvio di un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto. In questa ipotesi, il pagamento ha luogo soltanto previo riconoscimento del diritto all'aiuto.

2. Il certificato di aiuto è compilato sul formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Fermo il disposto del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, l'articolo 10, gli articoli da 13 a 16, gli articoli 19, 20 e 21, gli articoli da 24 a 31, l'articolo 33, paragrafi 1 e 3 e gli articoli da 34 a 37 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. La dicitura « certificato di aiuto » deve apparire, stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.

Le caselle 7 ed 8 del certificato vanno barrate totalmente.

4. La domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano :

a) nella casella 20, a seconda dei casi, una delle diciture seguenti :

- « prodotto destinato alle industrie di trasformazione o confezionamento », secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),
- « prodotto destinato al consumo diretto », secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d),
- « animali vivi destinati all'ingrasso, introdotti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1601/92 »;

b) nella casella 24, la dicitura « certificato di aiuto da utilizzare nelle isole Canarie »;

c) nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

5. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda di certificato di aiuto.

6. Il certificato di aiuto viene rilasciato, su richiesta degli interessati e nei limiti del bilancio, dalle autorità competenti designate dalla Spagna.

7. Il fatto costitutivo del tasso di conversione agricolo per l'aiuto è l'imputazione integrale del certificato di aiuto da parte delle autorità competenti del luogo di destinazione.

Il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo secondo il disposto degli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁾.

TITOLO III

Disposizioni comuni e ripercussione del beneficio fino all'utente finale

Articolo 4

1. I bilanci previsionali di approvvigionamento sono predisposti separatamente per i prodotti destinati alle industrie di trasformazione o confezionamento e per i prodotti destinati al consumo diretto; detti bilanci possono venir riveduti in corso d'anno.

2. Le autorità competenti procedono, su richiesta della Commissione, all'esecuzione di studi settoriali finalizzati alla predisposizione dei bilanci.

Articolo 5

1. I certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti.

2. Qualsiasi operatore stabilito nella Comunità può chiedere l'iscrizione nel registro.

Ai fini di detta iscrizione, l'operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l'esercizio della propria attività nel settore di cui trattasi, ed aver in particolare assolto gli obblighi impostigli dalle autorità in materia di contabilità aziendale e di regime fiscale;
- b) essere in grado di svolgere le sue attività nelle isole Canarie;
- c) offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nelle isole Canarie, valide garanzie circa la ripercussione del beneficio concesso fino all'utilizzazione finale e al consumatore;
- d) obbligarsi a quanto segue, nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie e nel rispetto degli obiettivi del regime stesso:

— a comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività

commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;

- ad operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;
- a presentare domande di certificati in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;
- a non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né a smerciare i prodotti disponibili, a prezzi anormalmente bassi.

3. Il trasformatore che intenda esportare o spedire prodotti trasformati ottenuti da materie prime cui si applica il regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere una tale attività, indicando l'ubicazione degli impianti di trasformazione.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano indiscriminatamente a tutti gli operatori stabiliti nella Comunità.

Articolo 6

1. Fermo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 3, paragrafo 6 e dell'articolo 8, le autorità competenti accettano la domanda di certificato presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l'originale o la copia certificata conforme della fattura d'acquisto e l'originale o la copia certificata conforme dei documenti seguenti:

- polizza di carico o lettera di trasporto aereo,
- e
- certificato d'origine per i prodotti di paesi terzi, o documenti di cui all'articolo 311, lettera c) o, rispettivamente, all'articolo 315 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽²⁾ (documento T 2 o T 2 L) per i prodotti comunitari.

La fattura d'acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo devono essere intestate al richiedente il certificato.

2. La validità del certificato è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari e in considerazione di gravi ed imprevedibili difficoltà che possono incidere sui tempi di trasporto, le autorità competenti possono prorogare la validità, non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del certificato.

⁽¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

Articolo 7

1. Per i prodotti soggetti al regime specifico di approvvigionamento, i certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto sono presentati alle autorità doganali, per l'espletamento delle opportune formalità, entro sei giorni lavorativi dalla data di sbarco della merce.

2. La merce va presentata in lotti separati, corrispondenti ai singoli certificati presentati.

I certificati vengono integralmente imputati all'atto dell'espletamento delle formalità doganali.

La prova dell'imputazione del certificato deve essere fornita entro i sei giorni lavorativi successivi all'espletamento di dette formalità.

3. I certificati non sono cedibili.

Articolo 8

1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale metta in luce un aumento significativo, per un dato prodotto, delle domande di certificati d'importazione, di certificati di esonero o di certificati di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti segnalano senza indugio tale situazione alla Commissione, fornendole tutte le pertinenti informazioni circa il fabbisogno di approvvigionamento delle isole Canarie.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti, adotta i provvedimenti necessari per garantire l'approvvigionamento in prodotti essenziali delle isole Canarie, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze dei settori prioritari.

2. Fermi restando i necessari provvedimenti adottati in caso di limitazione del rilascio di titoli e certificati, le autorità competenti applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano, previa consultazione delle autorità spagnole, ferme restando le disposizioni particolari da adottare per ovviare a difficoltà di rilievo in un determinato settore.

Articolo 9

1. Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti intesi a verificare l'effettiva ripercussione dei benefici risultanti dall'esonero dai dazi d'importazione o dalla concessione dell'aiuto comunitario; a tal fine, possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 e le loro eventuali modificazioni sono comunicati alla Commissione.

Articolo 10

1. Salvo casi di forza maggiore, qualora l'operatore non rispetti le obbligazioni assunte a norma dell'articolo 5, e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti procedono a quanto segue:

- esigono dal titolare del certificato d'importazione, del certificato di esonero o del certificato di aiuto il rimborso del beneficio concesso; e
- sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Il beneficio di cui al primo trattino è pari all'importo corrispondente all'esonero dai dazi d'importazione o all'importo dell'aiuto.

2. Salvo casi di forza maggiore, qualora il titolare di un certificato non effettui la prevista importazione o introduzione, il suo diritto di richiedere titoli o certificati è sospeso per i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del titolo o certificato di cui trattasi. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio di nuovi titoli o certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del beneficio da concedere.

Per motivi debitamente comprovati alle autorità competenti, queste possono consentire che ai quantitativi importati o introdotti venga applicata una tolleranza per difetto del 5 %.

3. Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale utilizzazione o dall'annullamento dei titoli o certificati rilasciati, ovvero dal recupero del beneficio.

Articolo 11

1. Qualora un trasformatore dichiari, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, l'intenzione di esportare o spedire prodotti trasformati, le autorità competenti gli attribuiscono, entro i limiti dei quantitativi indicati all'allegato II, un quantitativo massimo di prodotti che può esportare o spedire annualmente.

2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia loro validamente dimostrato che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie.

3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti dei quantitativi indicati all'allegato II, possono dar luogo ad un'esportazione o ad una spedizione tradizionale, devono conformarsi, per quanto di ragione, alle condizioni previste dal regime di perfezionamento attivo e dal regime della trasformazione sotto controllo doganale, precisate dagli articoli 114, 130 e 131 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dal regolamento (CEE) n. 2454/93, salve tutte le abituali manipolazioni.

4. Le autorità competenti comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative alle esportazioni e alle spedizioni effettuate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, nonché le informazioni relative alle autorizzazioni concesse in base al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 12

1. I controlli fisici effettuati nelle isole Canarie all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione, della spedizione, della riesportazione e della rispedizione dei prodotti agricoli devono concernere un campione rappresentativo pari almeno al 10 % dei titoli o certificati presentati a norma dell'articolo 7.

I controlli fisici sono effettuati attenendosi, in quanto compatibili, alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio⁽¹⁾.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato I, i controlli devono concernere un campione rappresentativo pari almeno al 20 % dei titoli o certificati presentati a norma dell'articolo 7.

3. Ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo più elevate.

Articolo 13

In casi particolari e per quanto necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, fermo il disposto degli articoli 10 e 15, la costituzione di cauzioni di importi pari all'entità del beneficio concesso.

Articolo 14

La Spagna adotta le modalità complementari necessarie alla gestione e al controllo in tempo reale del regime

specifico di approvvigionamento e all'accertamento dei quantitativi di prodotti agricoli per i quali vengono richiesti e rilasciati titoli d'importazione nelle isole Canarie o di esportazione dalle stesse.

Le autorità spagnole comunicano senza indugio alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono adottare in applicazione del primo comma.

Articolo 15

1. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti possono rilasciare ad un operatore che ne faccia richiesta e che abbia sollecitato l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5, un titolo o un certificato alle condizioni previste all'articolo 6, purché la domanda di titolo o di certificato sia stata presentata conformemente al disposto del paragrafo 1 del medesimo articolo 6.

Il rilascio del titolo o del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione.

2. I titoli e i certificati rilasciati a norma del regolamento (CEE) n. 1695/92 e non integralmente utilizzati prima della scadenza possono venir sostituiti, per i quantitativi residui, secondo le modalità indicate al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero essere annullati, con svincolo della cauzione.

Articolo 16

1. Il regolamento (CEE) n. 1695/92 è abrogato.

2. Entro il 31 dicembre 1995 la Commissione procederà ad una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, dell'esecuzione delle procedure di controllo di cui all'articolo 12. Sulla base dell'esperienza acquisita, la Commissione adotterà le modificazioni eventualmente necessarie, secondo le procedure appropriate.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 6.

*ALLEGATO I***ELENCO DEI PRODOTTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO FISICO IN MISURA NON
INFERIORE AL 20 %****(articolo 12, paragrafo 2)****1. Carni bovine :**

- fresche o refrigerate del codice NC 0201,
- congelate del codice NC 0202.

2. Vini da tavola del codice NC ex 2204.**3. Prodotti lattiero-caseari :**

- latte liquido del codice NC 0401,
 - latte concentrato o in polvere del codice NC 0402,
 - burro del codice NC 0405,
 - formaggi dei codici NC 0406 30, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 77, 0406 90 79, 0406 90 81, 0406 90 89,
 - preparazioni lattee :
 - per i bambini del codice NC 2106 90 91,
 - senza grassi animali del codice NC 1901 90 90.
-

ALLEGATO II

QUANTITÀ MASSIME ANNUALI DI PRODOTTI TRASFORMATI CHE POSSONO ESSERE
ESPORTATE O SPEDITE

(articoli 5, paragrafo 3, e 11)

Codice NC	<i>Quantità in chilogrammi o litri*</i>	
	A destinazione CE	A destinazione paesi terzi
0402 10	—	54 000
0402 21	64 000	11 000
0402 29	—	33 000
0402 91	3 000	3 000
0402 99	1 000	1 000
0403 10	—	7 000
0403 90	1 000	1 000
0405	6 000	12 000
0406 10	17 000	119 000
0406 30	2 000	5 000
0406 40	2 000	1 000
0406 90	25 000	14 000
0710 21	—	1 000
0710 22	1 000	1 000
0710 30	2 000	1 000
0710 40	1 000	1 000
0710 80	4 000	16 000
0710 90	—	1 000
0711 20	—	1 000
0711 40	—	1 000
0811 90	1 000	1 000
0812 90	3 000	1 000
0813 50	1 000	1 000
1101 00	105 000	1 000
1102 20	13 000	6 000
1102 90	1 000	1 000
1104 19	4 000	1 000
1105 00	—	1 000
1507 90	—	300 000
1514 90 90	—	3 000 000
1601 00	10 000	44 000
1602 41	13 000	1 000
1602 49	16 000	39 000
1602 50	—	50 000
1702 90	675 000	6 000
1704 10	19 000	20 000
1704 90	648 000	293 000
1804 00	—	1 000
1805 00	1 000	45 000
1806 10	4 000	58 000
1806 20	1 000	25 000
1806 31	1 000	4 000
1806 90	30 000	38 000
1901 20	1 140 000	—
1901 90	2 521 000	45 000
1902 11	1 000	2 000
1902 19	1 000	47 000
1902 20	—	1 000
1902 30	1 000	37 000

Codice NC	<i>Quantità in chilogrammi o litri*</i>	
	A destinazione CE	A destinazione paesi terzi
1903 00	—	1 000
1904 10	3 000	2 000
1904 90	—	1 000
1905 20	—	1 000
1905 30	45 000	132 000
1905 40	1 000	3 000
1905 90	15 000	43 000
2004 10	22 000	1 000
2004 90	4 000	72 000
2005 10	1 000	63 000
2005 20	57 000	1 000
2005 40	2 000	19 000
2005 59	2 000	—
2005 60	34 000	1 000
2005 70	9 000	3 000
2005 80	1 000	5 000
2005 90	20 000	27 000
2006 00	5 000	27 000
2007 10	3 000	2 000
2007 91	3 000	8 000
2007 99	463 000	7 000
2008 19	1 000	1 000
2008 20	18 000	38 000
2008 30	10 000	1 000
2008 40	10 000	2 000
2008 50	2 000	1 000
2008 60	1 000	1 000
2008 70	5 000	1 000
2008 92	104 000	12 000
2008 99	224 000	1 000
2009 19	18 000	24 000
2009 30	—	10 000
2009 40	9 000	7 000
2009 60	—	1 071 000
2009 70	2 000	3 000
2009 80	11 000	18 000
2009 90	16 000	12 000
2101 10	5 000	3 000
2101 20	1 000	1 000
2101 30	1 000	—
2102 10	1 000	28 000
2102 20	—	2 000
2102 30	—	3 000
2103 10	—	2 000
2103 20	22 000	35 000
2103 30	1 000	3 000
2103 90	30 000	61 000
2104 10	22 000	193 000
2104 20	1 000	595 000
2105 00	167 000	505 000
2106 10	3 000	28 000
2106 90	8 000	13 000
2202 10	*5 000 000	*203 000
2202 90	*3 000 000	*799 000
2203 00	*70 000	*157 000

Codice NC	<i>Quantità in chilogrammi o litri*</i>	
	A destinazione CE	A destinazione paesi terzi
2205 10	*47 000	*1 000
2205 90	*17 187 000	*3 295 000
2208 40	*47 000	*43 000
2208 50	*9 000	*7 000
2208 90	*190 000	*17 000
2209 00	—	*18 000
2301 20	20 610 000	18 654 000
2309 90	20 000	1 525 000
3002 10	8 000	1 000
3002 20	1 000	1 000
3002 90	1 000	1 000
3004 20	1 000	3 000
3004 50	1 000	—
3004 90	51 000	18 000
3005 10	1 000	2 000
3005 90	2 000	1 000
3203 00	1 000	1 000
3307 49	1 000	14 000
3307 90	7 000	6 000
3401 19	2 000	9 000
3402 13	5 000	—
3402 20	135 000	69 000
3402 90	40 000	62 000
3403 19	7 000	1 000
3405 30	1 000	1 000
3405 40	2 000	6 000
3901 10	195 000	32 000
3901 20	80 000	76 000
3904 21	49 000	180 000
3909 50	2 000	47 000
3912 90	7 000	1 000
3917 21	195 000	11 000
3917 23	20 000	10 000
3917 32	65 000	68 000
3917 39	33 000	2 000
3917 40	270 000	65 000
3919 10	860 000	30 000
3920 10	2 100 000	2 000
3920 20	310 000	8 000
3920 99	340 000	—
3921 90	20 000	70 000
3923 10	49 000	59 000
3923 21	727 000	356 000
3923 29	23 000	72 000
3923 30	180 000	35 000
3923 40	18 000	25 000
3923 90	1 000	13 000
3924 10	6 000	5 000
3924 90	10 000	4 000
3926 90	132 000	198 000
4823 11	1 000	3 000
4823 51	9 000	15 000
4823 59	6 000	3 000